

CEDERE IN USO GRATUITO L'AUTOCARAVAN

Non è infrequente che il camperista conceda gratuitamente in comodato d'uso l'autocaravan a un amico o parente. Per evitare amare sorprese e onerosi contenziosi, ecco alcune informazioni utili.

Cedendo l'autocaravan è consigliato stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito tra privati previsto dal Codice Civile, dall'articolo 1803 al 1812, riportando le norme ivi previste compresa la stima del veicolo.

Se detto uso rimane entro i 30 giorni non necessita comunicarlo all'assicurazione trattandosi di guida libera.

Nel caso detto uso superi i 30 giorni, c'è l'obbligo della comunicazione alla Motorizzazione. Inoltre, il proprietario deve contattare l'assicurazione chiedendo se occorre modificare il contratto in base alla tipologia dell'utilizzatore.

Nel contratto si suggerisce al proprietario di:

- allegare la Carta di Circolazione e la polizza assicurativa;
- autorizzare l'utilizzatore all'espatrio;
- allegare lo scontrino della pesata dell'autocaravan affinché l'utilizzatore sappia quanti chilo-grammi può caricare in persone e cose, evitando di superare la massa massima consentita dalla Carta di Circolazione.

Per l'utilizzatore, si suggerisce di prevedere l'obbligo di:

- osservare la massima diligenza nell'uso e nella custodia;
- dichiarare che il veicolo sarà condotto esclusivamente dal comodatario;
- riconsegnare l'autocaravan alla data specificata (pulita all'esterno e interno nonché con i serbatoi di raccolta delle acque reflue vuoti) prevedendo un'eventuale penale per ogni giorno di ritardo nella consegna;
- sostenere i costi in caso di guasti o avarie, provvedendo alla riparazione e a quanto altro necessario per la conservazione e il ripristino del veicolo, compreso il trasporto all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- munirsi dei certificati previsti dalle leggi nazionali nel caso voglia trasportare animali domestici da compagnia;
- effettuare tempestivamente le riparazioni in caso di sinistro stradale obbligandosi, se responsabile anche parzialmente, a risarcire il proprietario per i danni subiti (esempio: per l'aumento del premio assicurativo), oltre al trasporto del veicolo all'officina indicata dal proprietario qualora i tempi di riparazione fossero incompatibili col tempo disponibile del comodatario;
- espletare le azioni e sostenere gli oneri per l'eventuale dissequestro del veicolo oltre a pagare il noleggio di un'autocaravan con caratteristiche simili fino a quando il proprietario non ritorni in possesso del veicolo.

A conclusione di questo tema, ricordiamo che, a differenza del comodato d'uso, il noleggio di un'autocaravan è una situazione completamente diversa, le cui indicazioni utili le abbiamo pubblicate sul numero 165, scaricabile aprendo www.incamper.org. Altresì diversa è la locazione senza conducente, cioè, quando il proprietario di un veicolo, dietro corrispettivo, si obbliga a metterlo a ad altra persona.

Cinzia Ciolli